VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 aprile, n. 27
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 13 del mese di luglio dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Revello S.p.A. con sede legale in Verona, via Enrico Fermi, n.20, P.IVA 00954300232, rappresentata da Gian Paolo Revello

e

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Danilo Lelli
Fisascat CISL rappresentata dal Sig. Dario Campeotto
Uiltucs rappresentata dal Sig. Paolo Proietti

Premesso che

1) in data 16 aprile 2020 le suddette Parti hanno sottoscritto un precedente verbale di accordo per l'attivazione di 9 settimane di cassa integrazione in deroga;
2) tale accordo s'intende qui integralmente richiamato e forma parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 della legge 24 aprile 2020, n. 27 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 01 giugno 2020 per un numero minimo di 5 settimane, anche non consecutive, per n. 21 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive/operative, come indicato in allegato;
d) le Parti inoltre convengono che il periodo di riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno anticipati dalla Società;
g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e

riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

per via telematica, li 13/07/2020

Revello S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs